

IL CASO SIDERURGICO

«Abnorme il “no” ai patteggiamenti»

“Ambiente svenduto”: a ricorrere in Cassazione sono stati Ilva Spa e Riva Forni elettrici

● «Radicale stravolgimento dei requisiti di ammissibilità al rito previsti dalla norma».

È uno dei passaggi salienti del ricorso promosso dai legali di Riva Forni Elettrici che, insieme con Ilva Spa, aveva presentato istanza di patteggiamento nell'abito del processo “Ambiente svenduto”.

Come è noto, si tratta dell'istanza che la Corte d'Assise di Taranto, il 30 giugno scorso, aveva respinto. La Corte, infatti, aveva dichiarato inammissibili le richieste di applicazione della pena avanzate dai legali delle due società. E anche Ilva Spa, attraverso l'avvocato Filippo Sgubbi, ha presentato ricorso per Cassazione.

Il “no” alle istanze era giunto poichè la Corte non aveva ritenuto ammissibile le richieste di patteggiamento. E ciò in quanto i reati di cui rispondono le persone fisiche e in base ai quali le società sono chiamate a rispondere in via amministrativa “non sono patteggiabili”, «vista l'estrema gravità e pluralità dei reati».

Sul punto, nel ricorso in Cassazione, gli avvocati Pa-

squale Annicchiarico e Carlo Paliero hanno sottolineato come «non vi è chi non veda come la Corte abbia letteralmente stravolto i contenuti e il significato della norma in esame, giungendo al paradosso di accedere a un'interpretazione del tutto eccentrica della stessa, secondo la quale, ai fini dell'ammissibilità della richiesta, dovrebbero sussistere, simultaneamente, tutte le condizioni di accesso al rito premiale stabilite dalla norma».

Questa interpretazione, secondo i legali della società, «restringerebbe illegittimamente l'ambito di applicazione dell'articolo 63 del decreto Legislativo 231/2001 e comporterebbe un'indebita preclusione oggettiva pressochè assoluta di accesso al rito, impattante in negativo sulla possibilità dell'Ente di patteggiare».

Nell'evidenziare nel ricorso che l'ordinanza impugnata sarebbe «affetta da abnormità strutturale per carenza di potere in concreto, poichè essa presenta un contenuto del tutto esorbitante rispetto a quello previsto dalla legge da apparire avulso dall'intero ordinamento», i legali hanno chiesto ai giudici supremi di «annullare l'impugnata sentenza»

della Corte d'Assise di Taranto.

Tuttavia, i legali di Riva Forni Elettrici hanno richiesto, in caso di mancato accoglimento del ricorso, la sospensione del procedimento penale, con trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale. E ciò per la verifica della questione di costituzionalità dell'articolo 448 del codice di rito, in relazione agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione.

Nel caso specifico, le presunte violazioni lamentate si collegherebbero con l'impossibilità dell'Ente di evitare il dibattimento, in presenza di una decisione del giudice che ne impedisca il ricorso al patteggiamento della pena, come avvenuto col provvedimento della Corte d'assise, in seguito alla modifica della imputazione. La decisione reiettiva, in questo caso, non è impugnabile.

La violazione del diritto di uguaglianza fra soggetti che accedano a riti speciali sarebbe consumata, secondo i legali, nel momento in cui, appunto, il codice opera discriminazioni sotto il profilo delle garanzie.

L. Cam.



La società dei Riva ha posto pure la questione di costituzionalità di un articolo del codice



Il legale della società siderurgica ha invece censurato la valutazione sulla congruità della pena



